

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AGENTE DEGLI ATLETI

(Edizione 2011 – aggiornato con Atti ufficiali n. 10 di ottobre 2011)

Articolo 1 - Tutela degli atleti

1. Gli atleti tesserati che, per i rapporti connessi allo svolgimento della loro attività sportiva federale, intendano avvalersi dell'opera di assistenti o mandatari possono affidare l'incarico, con o senza rappresentanza, solo a soggetti iscritti nell'elenco tenuto presso la Segreteria federale, consultabile dagli atleti interessati per verificare l'iscrizione.
2. L'agente che ha ricevuto l'incarico è l'unico autorizzato a promuovere e tutelare gli interessi dei propri assistiti, può avvalersi di dipendenti e collaboratori con compiti esclusivamente amministrativi e può organizzare la propria attività imprenditorialmente.
3. È facoltà dell'agente attribuire ad una società i diritti economici e patrimoniali derivanti dall'incarico a condizione che:
 - a) ciò sia espressamente autorizzato per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico o del mandato o successivamente;
 - b) la società abbia come oggetto sociale esclusivo l'attività disciplinata dal presente Regolamento oppure svolga tale attività con un ramo d'azienda avente organizzazione e contabilità separata;
 - c) le attività di assistenza disciplinate dal presente Regolamento vengano svolte esclusivamente, in modo diretto e personale, dall'agente nei cui confronti sono assunte le eventuali sanzioni.
4. Gli atleti possono avvalersi del supporto di un solo agente con cui abbiano instaurato il rapporto fiduciario fino a revoca.
5. L'attività degli agenti non può essere di ostacolo alla programmazione tecnica e agonistica stabilita dai tecnici federali.

Articolo 2 – Titoli e modalità per l'iscrizione nell'elenco

1. Solo gli agenti iscritti nell'elenco possono qualificarsi come "agenti degli atleti FIT".
2. Per iscriversi nell'elenco degli agenti degli atleti, gli interessati debbono presentare, in ogni momento dell'anno, domanda alla Segreteria federale, con le modalità di seguito previste, in ogni caso indicando:
 - a) di essere maggiorenne e tesserato FIT (per la prima iscrizione, in alternativa, l'impegno a tesserarsi in caso di accoglimento della domanda);
 - b) di aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo equipollente;
 - c) di avere il godimento dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito;
 - d) di non avere e non avere avuto, nei ventiquattro mesi anteriori alla presentazione della domanda, rapporti lavorativi, a qualsiasi titolo, centrale o periferico, con la FIT, o con eventuali società dalla stessa controllate;
 - e) di non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
 - f) di non aver riportato, nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
 - g) di non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive o per avere in qualsiasi modo favorito in altri l'uso di sostanze dopanti o comunque proibite ai sensi della disciplina antidoping;
 - h) di non essere in una delle posizioni di incompatibilità previste dallo statuto e riportate nel presente Regolamento;
 - i) di essere residente in Italia o di avere in Italia una sede ed una stabile struttura organizzativa dedicata all'attività che intende svolgere, in regola con la normativa fiscale italiana;
 - j) di non aver sottoscritto con alcun atleta eventuali accordi che non siano stati approvati dal Consiglio federale.
3. La domanda deve essere corredata da:
 - a) ricevuta attestante l'avvenuto versamento della tassa annuale di iscrizione all'elenco, stabilita dal Consiglio federale;
 - b) garanzia fideiussoria a prima richiesta, redatta secondo il modello predisposto dalla FIT rilasciata da primario istituto di credito per l'importo annualmente stabilito dal Consiglio federale; la garanzia deve coprire il risarcimento di danni e le sanzioni disciplinari conseguenti a fatti e comportamenti legati al mancato rispetto del presente Regolamento e, in caso di escussione totale o parziale, deve essere reintegrata entro trenta giorni, pena la cancellazione dall'elenco. Nel frattempo, l'agente è sospeso dall'elenco sino all'avvenuta integrazione.

Articolo 3 – Valutazione della domanda per l'iscrizione nell'elenco

1. Non si dà corso alla domanda di chi non sia in possesso dei requisiti o la cui domanda non sia corredata dai documenti richiesti.

2. I requisiti possono essere attestati mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ma è in ogni caso riservata alla Segreteria federale la facoltà di richiedere idonea documentazione delle circostanze attestata e di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate.
3. Qualora le dichiarazioni non risultino veritiere, la domanda è respinta o l'iscrizione già accordata è revocata; in tali casi, la fideiussione prestata è restituita, ma la tassa annuale di iscrizione all'elenco è trattenuta.
4. Il venire meno anche di uno solo dei requisiti di cui sopra comporta l'immediata cancellazione dell'agente dall'elenco.

Articolo 4 – Esame di ammissione nell'elenco degli agenti

1. La prima iscrizione nell'elenco degli agenti, deliberata dal Consiglio federale, è subordinata al superamento di una prova di esame in materia giuridico-sportiva.
2. La prova di esame è predisposta periodicamente nei modi e nelle forme stabiliti dal Consiglio federale e resi pubblici attraverso il sito della Federazione italiana tennis.
3. Il candidato che non supera la prova di esame non può essere iscritto nell'elenco; in tal caso, la fideiussione è liberata, mentre la tassa annuale di iscrizione all'elenco è incamerata come diritti di segreteria.
4. Il candidato che non viene iscritto nell'elenco può ripresentare domanda l'anno successivo, sussistendone i requisiti.
5. Dopo il superamento della prova di esame, ai fini della permanenza nell'elenco, l'agente deve annualmente presentare, entro il 31 gennaio, domanda ai sensi dell'articolo 2 del presente Regolamento, nonché, se non già tesserato, tesserarsi alla FIT anche con tessera speciale.

Articolo 5 – Iscrizione nell'elenco degli agenti

1. Il ruolo di agente è incompatibile con le cariche e gli incarichi federali e sociali.
2. Dal momento dell'iscrizione all'elenco, l'agente, in qualità di tesserato, è impegnato al rispetto del "Codice di comportamento sportivo" del CONI, nonché delle norme di comportamento indicate nel presente Regolamento, accettandolo espressamente, e di tutti gli altri regolamenti federali.
3. In particolare, gli agenti, quali tesserati, sottostanno alle procedure ed al giudizio disciplinare degli organi di giustizia federali, accettando la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato nei loro confronti.
4. Gli agenti, con l'iscrizione nell'elenco, autorizzano espressamente la FIT a rendere noti ed a fornire a terzi i dati relativi alle loro attività riportati nella domanda di iscrizione nonché a rendere noti anche i nominativi dei tesserati da loro assistiti, nel rispetto della vigente normativa sul trattamento dei dati personali.
5. L'elenco aggiornato degli agenti degli atleti, le relative sospensioni dall'attività e gli accordi in essere possono essere pubblicati sul sito internet della Federazione su pagine riservate agli Affiliati ed ai tesserati.

Articolo 6 – Doveri degli agenti degli atleti

1. L'agente è tenuto ad osservare il presente Regolamento, nonché ad improntare il proprio operato a principi di correttezza, lealtà, buona fede e diligenza professionale non abusando dell'eventuale posizione dominante acquisita nel mercato.
2. L'agente deve garantire che ogni trattativa abbia come oggetto esclusivamente l'interesse del singolo atleta.
3. L'agente, per regolare i rapporti con ogni singolo atleta, deve, pena l'invalidità, concludere accordi in forma scritta redatti secondo il modello predisposto dalla FIT e, in ogni caso, nel rispetto della presente normativa.
4. L'incarico di assistenza deve risultare da atto sottoscritto dall'atleta e dall'agente per accettazione e deve contenere i limiti del mandato, di durata al massimo biennale e prevedere espressamente se è da ritenere o meno con rappresentanza.
5. L'agente deve depositare l'elenco contenente tutti gli atleti rappresentati entro e non oltre la data stabilita dal Consiglio federale per ogni singola stagione sportiva.

Articolo 7 – Doveri degli atleti

1. Gli atleti, nella loro qualità di tesserati, sono tenuti al totale rispetto di quanto previsto nel presente Regolamento e negli altri Regolamenti federali e devono regolare i propri rapporti con gli agenti conformemente alla presente normativa, nel rispetto delle linee guida emanate dalla FIT.
2. Agli atleti non è consentito avvalersi dell'opera di un agente non iscritto nell'elenco o soggetto a sanzioni disciplinari in corso di esecuzione; a tal riguardo la FIT si impegna a pubblicare sul sito internet federale l'elenco aggiornato degli agenti nonché i rapporti in essere tra gli agenti e gli atleti.
3. Gli atleti appartenenti ai settori giovanili, che non abbiano raggiunto la maggiore età, possono avvalersi dell'assistenza di un agente, con incarico conferito, a pena di nullità, tramite i moduli predisposti dal Consiglio federale e sottoscritto dall'atleta e da uno dei genitori o da chi esercita la potestà parentale.
4. È vietato agli atleti di riconoscere compensi agli agenti calcolati sulla base dei contributi federali ricevuti o dei premi ottenuti per la partecipazione alla Coppa Davis o Fed Cup.

5. Gli atleti interessati a servirsi di un agente devono presentare istanza indirizzata alla Segreteria federale e trasmettere contestualmente copia dell'accordo sottoscritto con l'agente.
6. Il Consiglio federale, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, delibera con motivazione in merito e l'accoglimento della richiesta dà efficacia al rapporto di assistenza, previo versamento alla FIT, da parte dell'atleta interessato, della quota di diritti di segreteria stabiliti annualmente dal Consiglio federale.
7. In caso di mancato accoglimento della richiesta, l'atleta può proporre reclamo alla Corte federale, nei termini e con le modalità previsti dal Regolamento di giustizia.
8. Gli atleti si impegnano a comunicare tempestivamente, a pena di inefficacia, ogni eventuale modifica o risoluzione degli accordi sottoscritti con l'agente.
9. La FIT assicura la custodia degli atti depositati in conformità con le leggi vigenti.

Articolo 8 – Comportamento degli agenti degli atleti

1. L'agente ha l'obbligo di svolgere il suo lavoro con coscienza e di comportarsi nella sua attività professionale in maniera degna di rispetto e confacente alla sua professione.
2. L'agente ha l'obbligo di:
 - a) osservare le prescrizioni degli accordi sottoscritti con gli atleti e depositati presso la FIT;
 - b) avere conoscenza dei calendari delle manifestazioni nazionali ed internazionali, in base ai quali deve prestare la massima collaborazione con la società di appartenenza dell'atleta rappresentato, nonché con il settore tecnico nazionale della FIT, al fine di concordare e programmare la partecipazione degli atleti alle manifestazioni stesse;
 - c) far assumere all'atleta gli impegni che lo stesso è in grado di osservare;
 - d) adoperarsi affinché l'atleta osservi tutte le norme FIT ivi compreso l'obbligo di rispondere alle convocazioni nelle rappresentative nazionali;
 - e) agire dietro espressa autorizzazione dell'atleta e tenerlo informato di tutti gli accordi assunti per suo conto;
 - f) svolgere la propria attività nell'interesse esclusivo dell'atleta e in modo da evitare qualsiasi possibilità di procurare discredito alla disciplina del tennis;
 - g) evitare conflitti di interesse con l'atleta e con i tesserati in generale;
 - h) assicurare che tutte le eventuali dispute siano risolte come previsto dalle norme FIT;
 - i) vigilare e operare affinché l'atleta non assuma sostanze proibite.
3. L'agente inoltre:
 - a) deve attenersi alla verità, alla chiarezza ed all'obiettività nei rapporti con il suo assistito e nelle trattative con le società ed eventuali altre parti in causa,
 - b) deve proteggere gli interessi del suo assistito con imparzialità e nel rispetto della legge e dei regolamenti sportivi, dando luogo a relazioni d'affari improntate alla chiarezza ed alla legalità,
 - c) deve rispettare gli accordi sottoscritti da altri agenti e deve astenersi da qualsiasi azione diretta ad indurre gli atleti a revocare i mandati conferiti ad altri;
 - d) deve tenere la contabilità prevista dalla legge e rispettare le norme fiscali vigenti in materia.

Articolo 9 – Clausola arbitrale

1. Gli agenti degli atleti, gli atleti e le società s'impegnano a rimettere ad un collegio arbitrale definitivo, da costituirsi nei modi e nelle forme previste dallo Statuto e dal regolamento di giustizia, la risoluzione di controversie originate dall'attività disciplinata dal presente Regolamento e che non rientrino nella competenza degli organi di giustizia federale.

Articolo 10 – Sanzioni

1. La violazione di qualsiasi norma del presente Regolamento costituisce infrazione disciplinare, per la cui valutazione e per l'applicazione delle relative sanzioni disciplinari e pecuniarie è competente la Corte federale .
2. Sono puniti, secondo le previsioni dal Regolamento di giustizia, gli atleti che:
 - a) non rispettino il presente Regolamento;
 - b) si avvalgano dell'assistenza di agenti non iscritti nell'Elenco o soggetti a sanzione che comporti la sospensione dall'attività;
 - c) non depositino presso la Segreteria federale copia degli accordi sottoscritti con gli agenti nonché le eventuali modificazioni intervenute nei rapporti.

Articolo 11 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI.

ACCORDO

tra

Il sig. _____, nato a _____, il _____, residente a _____, via _____, nella qualità di “**atleta**” tesserato alla FIT per l’anno sportivo _____ con tessera n. _____, presso la “_____” associazione/società sportiva dilettantistica affiliata alla Federazione, cod. affiliazione _____.

e

Il sig. _____, nato a _____, il _____, residente a _____ via _____, nella sua qualità di “**agente degli atleti FIT**”.

Premesso che:

- l’atleta ha acquisito formale autorizzazione da parte del sodalizio di appartenenza e si impegna a presentare istanza alla Segreteria federale per servirsi dell’operato del suindicato agente trasmettendo contestualmente copia del presente accordo;
- l’agente risulta in possesso di tutti i requisiti previsti dai vigenti regolamenti federali per l’esercizio della propria attività e risulta regolarmente iscritto nell’Elenco degli agenti degli atleti, istituito presso la FIT;
- l’agente dichiara di non trovarsi in una delle posizioni di incompatibilità previste dalla normativa federale;
- l’agente dichiara di essere in regola con il pagamento della quota annuale di tesseramento.

Tutto ciò premesso, fra le parti, come precedentemente individuate, si conviene e si stipula quanto segue:

1. La premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente accordo.
2. L’agente si obbliga a prestare opera di assistenza a favore e nell’interesse dell’atleta al fine di indirizzarlo negli impegni agonistici e di promuovere la sua immagine, secondo i principi ed i limiti di cui al presente accordo e del Regolamento per l’esercizio dell’attività di agente degli atleti FIT da intendersi qui integralmente riportato e trascritto.
3. L’atleta *autorizza/non autorizza* l’agente a concludere in proprio nome e conto contratti inerenti all’attività sportiva ed ai diritti d’immagine dello stesso che impegnino l’atleta.
4. L’atleta versa all’agente (o alla società _____ con sede legale in _____, via _____ n. __, R.E.A. _____, cod. fis./part. IVA _____), come corrispettivo per l’opera prestata in suo favore € _____ + IVA (_____). Tale somma è versata secondo le seguenti modalità ed alle seguenti scadenze _____.

(È, altresì, possibile prevedere la corresponsione di un corrispettivo in forma percentuale rispetto agli introiti dell’atleta per la durata dell’accordo, fatta eccezione per il prize money, eventuali contributi federali o premi ottenuti per la partecipazione alla Coppa Davis o Fed Cup. In questo caso l’agente riceve una commissione che ammonta al ____% dei compensi netti/lordi dovuti all’atleta come risultato dei contratti negoziati dall’agente stesso. Può in aggiunta essere concordato il riconoscimento di una somma forfettaria all’inizio del contratto d’ingaggio o pagamenti annuali al termine di ogni anno.)

5. L’atleta non può conferire incarico concernente servizi analoghi ad altro soggetto.
6. L’agente non può a sua volta trasferire ad altro soggetto l’incarico ricevuto, in quanto lo stesso è conferito “*intuitu personae*”.
7. L’accordo è valido sino al _____ (al massimo 24 mesi) ed è efficace dall’accoglimento dell’istanza presentata dall’atleta da parte del Consiglio federale. Il presente accordo non può in alcun modo considerarsi tacitamente rinnovato alla scadenza.
8. Le parti s’impegnano a rimettere ad un collegio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che sono originate dall’attività disciplinata dal presente accordo e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federale, nei modi e nei termini fissati dal Regolamento di giustizia della FIT.
9. Ciascuna delle parti può risolvere il presente accordo in caso di inadempimento dell’altra parte, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno patito in conseguenza della violazione negoziale, secondo quanto previsto dagli artt. 1453 e ss. del codice civile.
10. Ogni modifica al contenuto del presente accordo è da considerarsi valida ed efficace solo se concordata ed accettata per iscritto da entrambe le parti e comunicata per iscritto alla Segreteria federale. Pertanto la disapplicazione, anche se reiterata, di una o più delle disposizioni qui contenute non deve mai intendersi quale abrogazione tacita delle stesse.
11. Il presente atto, relativo ad operazioni soggette ad IVA, è registrato solo in caso d’uso, ai sensi del secondo comma dell’art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 a carico della parte che ne ha motivo.

12. Le parti dichiarano di eleggere il proprio domicilio ai fini del presente contratto presso le rispettive sedi come indicate in epigrafe.
13. Ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 196/2003 (qui di seguito “la legge”) recante il nuovo “Codice in materia di tutela dei dati personali”, le parti si danno reciprocamente atto di aver ricevuto l’informativa prevista dall’art. 13 della legge stessa, in ordine al trattamento ad alla comunicazione dei dati forniti all’atto della stipula del presente accordo o successivamente acquisiti dalle parti nel corso del relativo rapporto contrattuale. Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente accordo il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell’informativa.
14. Questo accordo è stato firmato in triplice copia, distribuite come segue:
 - a) n. 1 copia depositata presso la FIT entro _____ giorni dalla sottoscrizione,
 - b) n. 1 copia conservata dall’agente,
 - c) n. 1 copia conservata dall’atleta.
15. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si applica il Regolamento per l’esercizio dell’attività di agente degli atleti FIT e, in subordine, le norme del codice civile.

_____, li ____/____/____

L’AGENTE

L’ATLETA

L’esercente la potestà parentale
(in caso di atleta minorenni)